

Conferenza Ministri Provinciali della Puglia

REGOLAMENTO

**Conferenza degli Assistenti Spirituali Regionali
dell'OFS e della Gi. Fra. di Puglia
(CAS Puglia - CAS Gi. Fra. Puglia)**

Bari, 11 Gennaio 2017

REGOLAMENTO

**Della Conferenza degli Assistenti Spirituali Regionali
dell'OFS e della Gi. Fra. di Puglia
(CAS OFS Puglia - CAS Gi. Fra. Puglia)**

Regolamento C. A. S. della regione Puglia per OFS e Gi.Fra.

Premessa Storica

Il 23 gennaio 2006, il Ministro provinciale dei Frati Minori Conventuali di Puglia, fra Giuseppe Piemontese, scriveva alla Coordinatrice regionale dell'Ofs di Puglia, Carmen Partipilo, informandola sul suo lavoro degli ultimi mesi per ottenere, come richiesto a livello nazionale, la costituzione della *Conferenza degli Assistenti regionali Ofs di Puglia*. Per la difficoltà a incontrarsi, diceva nella sua fra Giuseppe, aveva inviato agli altri quattro ministri provinciali di Puglia, una lettera con allegata la **dichiarazione costitutiva della Conferenza**. Al 23 gennaio, data in cui fra Giuseppe scriveva, la dichiarazione era stata sottoscritta, oltre che da lui, da altri tre ministri provinciali: fr. Agostino Buccoliero, OFM Salento; fr. Aldo Broccato, OFM Cap Foggia; fr. Diego Pedone, OFM Cap Puglia. La Conferenza fu costituita e iniziò alacremente il lavoro.

Bisognerà attendere quasi tre anni, il 29 dicembre 2008, per avere il dono della quinta sottoscrizione, quella del Ministro provinciale OFM di Foggia Pietro Carfagna e ... completare la famiglia secondo quanto dettato dalla Chiesa, in ultimo attraverso la pronuncia della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica.

Il 23 gennaio, momento in cui il Ministro Conventuale (oggi amato vescovo di Terni), ufficializza e comunica alla prima responsabile regionale dell'Ofs - Puglia l'avvenuta sottoscrizione, può essere considerato come l'inizio formale dell'esistenza della CAS Puglia. Da quel momento si avvicendarono i presidenti di turno tra i quattro assistenti collaboranti e fu adottato il primo regolamento. Dal 2009, dopo la firma del Ministro OFM Foggia, si completò il collegio degli assistenti OFS.

Premessa

Nella considerazione dell'esperienza del primo decennio di esistenza della CAS OFS Puglia e CAS Gi. Fra. Puglia, le norme finora adottate sono sostituite in toto dal presente Regolamento.

Articoli

Art.01 Gli Assistenti spirituali regionali dell'OFS e della Gi. Fra. della Regione Puglia formano rispettivamente la Conferenza degli Assistenti Spirituali (CAS OFS Puglia) e quella degli Assistenti Gi. Fra (CAS Gi. Fra. Puglia) e rendono il servizio collegialmente¹. Pur riunendosi e operando autonomamente, le due conferenze sono in stretta comunione e possono incontrarsi di comune accordo.

Quanto segue vale per entrambe le conferenze.

Art.02 Gli Assistenti spirituali regionali dell'OFS e della Gi. Fra. della Puglia sono nominati per iscritto dal rispettivo Ministro provinciale competente, sentito il proprio Definitorio².

Art.03 È compito della CAS OFS Puglia e della CAS Gi. Fra. Puglia:

- a) collaborare con i Consigli regionali (OFS e Gi. Fra.), all'animazione spirituale e apostolica dell'OFS e della Gi. Fra. nella vita ecclesiale e sociale della regione;
- b) presiedere la visita pastorale alle fraternità, incontrare i Consigli locali e presenziare ai Capitoli locali elettivi;³
- c) stimolare la formazione e l'impegno pastorale degli Assistenti locali e promuovere la comunione fra Prim'Ordine e la famiglia francescana secolare;

¹ Costituzioni Generali 87.1;88.5; 90.3; Statuto per l'Assistenza, 3,2

² Costituzioni Generali 91.2; Statuto per l'Assistenza 21.3

³ Costituzioni Generali 93.4; Statuto per l'Assistenza 14.4

- d) coordinare a livello regionale e zonale l'assistenza spirituale all'OFS e alla Gi. Fra.;
- e) curare la formazione spirituale dei Consigli regionali;
- f) verificare l'andamento del cammino unitario OFS e Gi. Fra.

Art.04 La CAS OFS Puglia e la CAS Gi. Fra. Puglia è presieduta, a turno, da uno degli Assistenti regionali così come nella Conferenza dei Ministri Provinciali (CMP): OFM Conv., OFM Foggia, OFM Salento, OFM Cap. Foggia, OFM Cap. Puglia.

- Il servizio di Presidenza ha la durata di un anno con inizio il 1 settembre e termine il 31 agosto.
- Il Presidente di turno è membro di diritto del Consiglio di Presidenza dell'OFS regionale.⁴

Art.05 Per la validità degli incontri e delle decisioni della CAS OFS Puglia e della CAS Gi. Fra. Puglia si richiede la presenza di almeno tre Assistenti regionali.

Art.06 Tutti gli Assistenti Regionali sono membri di diritto dei rispettivi Consigli Regionali.

Art.07 La CAS OFS Puglia e la CAS Gi. Fra. Puglia hanno come propria sede la stessa del Consiglio Regionale OFS e Gi. Fra. (Oasi "De Lilla" - Via G. Gentile, 92 - 70126 Bari).

Art.08 La CAS Puglia e la CAS Gi. Fra. Puglia si riunisce ordinariamente ogni due mesi e ogni volta che sarà necessario, su richiesta della metà dei membri o del Presidente.

Art.09 Il Presidente:

- a) rappresenta la CAS OFS Puglia e la CAS Gi. Fra. Puglia;

⁴ Regolamento OFS Puglia art. 5

- b) convoca e presiede le riunioni, per quanto concerne la propria conferenza di appartenenza, della CAS OFS Puglia e della CAS Gi. Fra. Puglia, e stabilisce l'ordine del giorno, dopo aver consultato gli altri membri della Conferenza;
 - c) ha cura che le decisioni, prese nelle riunioni delle proprie conferenze, CAS OFS Puglia e CAS Gi. Fra. Puglia, siano rispettate;
 - d) invia annualmente ai Ministri provinciali della regione e rispettivamente al Ministro Regionale OFS o al Presidente regionale Gi. Fra., una relazione scritta sulle attività della Conferenza;
- Art. 10 La CAS OFS Puglia e la CAS Gi. Fra. Puglia scelgono al loro interno un segretario.
- Il Segretario redige e distribuisce i verbali delle riunioni della Conferenza e cura l'archivio.
- Art.11 La CAS OFS Puglia e la CAS Gi. Fra. Puglia affidano a ciascun Assistente regionale una zona per l'animazione spirituale ordinaria. Sono auspicabili impegni di animazione concordati in altre zone, che manifestano la comunione degli assistenti e l'unicità della famiglia OFS e Gi. Fra. regionale.
- Art.12 A seguito di una visita fraterna e pastorale l'Assistente regionale e il Ministro/Presidente regionale o il suo delegato, redigono una relazione unitaria da inviare al Ministro Provinciale competente, al Ministro/Presidente locale e all'Assistente locale.
- Art.13 Nei casi di difficoltà, in particolare disciplinari, di una fraternità locale è compito del Presidente della CAS OFS Puglia e della CAS Gi. Fra. Puglia e dell'Assistente dell'Obbedienza di cui è originaria quella fraternità, visitare

pastoralmente la fraternità e, nel rispetto degli Statuti regionali, indicare il cammino di superamento della difficoltà.⁵ L'eventuale relazione va inoltrata esclusivamente al Ministro provinciale competente.

Art.14 Con il presente regolamento si abrogano i regolamenti precedenti.


Art. 15 Il presente Regolamento è approvato ad experimentum per 3 anni e potrà essere rivisto dalla Conferenza dei Ministri provinciali.

Bari, 11 Gennaio 2017


Documento stampato in 7 (Sette) copie originali, da conservare, una copia originale per archivio, negli archivi provinciali delle 5 (Cinque) Province Religiose Francescane della Puglia, nell'archivio della CAS OFS Puglia nell'archivio della CAS Gi. Fra. Puglia.

⁵ Statuto per l'Assistenza 22.1 e 2

**Testo approvato dalla
Conferenza dei Ministri Provinciali (CMP)
di Puglia**

OFMConv puglia **DELEGATO**


OFM Foggia e Molise **DELEGATO**


p. Antonio Caputo, ofm


OFM Salento


p. Alfonso Solimando

OFM Cap Bari **DELEGATO**


Maurizio Colucci

OFM Cap Foggia


p. Francesco